

# Commissione per l'Innovazione Didattica

## OBIETTIVI DI FONDO DELLA RIFORMA

- 1) *Riduzione e razionalizzazione della Offerta Formativa (riduzione del numero dei Corsi offerti e razionalizzazione dei percorsi in coerenza con gli sbocchi attesi);*
- 2) *Diminuzione della frammentazione del percorso formativo (riduzione dei corsi e degli esami, miglior coordinamento didattico).*

### Raccomandazioni importanti per la formulazione degli ordinamenti (sintesi doc. CUN)

L'ordinamento deve risultare chiaro nella descrizione degli obiettivi formativi e la scelta dei CFU attribuiti agli ambiti deve essere coerente con tali obiettivi, rendere riconoscibile il percorso formativo proposto e non lasciare eccessivi margini di indeterminazione.

### *Denominazione dei corsi di studio*

La denominazione del corso di studio deve essere chiara e comprensibile allo studente, non deve essere fuorviante o ingannevole e non richiamarsi a parole chiave di classi diverse rispetto a quella del corso di studio.

### *Adempimenti previsti*

Sono necessarie le seguenti informazioni:

- facoltà o struttura didattica proponente e data della relativa delibera;
- data della delibera del Senato accademico; *(a cura degli uffici)*
- data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale; *(deve essere precedente alla data della delibera di facoltà)*
- le motivazioni che stanno alla base della trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti, ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione;
- **per le istituzioni di nuovi corsi**, una sintesi del parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento,; *(a cura degli uffici)*
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione d'Ateneo. *(a cura del Nucleo)*

### *Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi (D.M. 16.03.2007 sulle Classi, Art. 3, comma 7)*

Gli obiettivi formativi di un determinato corso di studio si compongono di:

- a) *Gli obiettivi formativi qualificanti*, contenuti nei Decreti Ministeriali, sono automaticamente riportati nell'ordinamento.
- b) *Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi* sono formulati dagli Atenei:
  - descrivendo il corso di studio, il percorso formativo e *gli obiettivi formativi specifici*, **evitando tassativamente di riprodurre o parafrasare** gli *obiettivi formativi qualificanti* presenti nelle declaratorie delle classi;
  - indicando i risultati di apprendimento attesi, con riferimento ai **descrittori di Dublino** (vedi oltre). Per ogni descrittore si deve fornire la descrizione delle modalità e degli strumenti con cui i risultati sono conseguiti e verificati;
  - indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

# Commissione per l'Innovazione Didattica

*Conoscenze richieste per l'accesso (D.M. 270/04, art 6, commi 1, 2, Legge 19.11.1990, n. 341, art. 11)*

Queste saranno formulate in termini generali e dovranno definire le competenze e il grado di approfondimento che lo studente deve possedere per potersi inserire e progredire con successo nel corso di studio.

## *Coerenza interna del corso*

Il Corso di studio dovrà presentare coerenza tra tutti i suoi diversi elementi costitutivi:

- denominazione;
- obiettivi formativi qualificanti;
- obiettivi formativi specifici e attività formative;
- attività formative indispensabili;
- sbocchi occupazionali e professionali.

*Istituzione di più corsi della medesima classe (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 1, comma 2)*

*D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.*

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN.

*Istituzione di Corsi Interclasse (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 1, comma 3)*

*D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1*

Le ragioni che inducono a istituire un corso come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti.

*Attribuzione dei crediti alle attività formative (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 3, comma 2)*

*D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.*

Sarà garantita la possibilità di formulare gli **ordinamenti nella modalità "a intervalli di CFU"** per tutte le attività formative, comprese quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5, del *D.M. 270/04*. Gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi. **Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regolamenti didattici di corso di studio e per ciascun curriculum.**

Le attività di tipo b), ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli **"ambiti di sede"**; **questi ultimi pertanto non hanno più motivo di essere previsti.**

**L'ampiezza di ciascun intervallo di crediti non deve essere così ampio da rendere poco comprensibile e di difficile valutazione il significato culturale del percorso formativo e la figura professionale che ne deriva.**

È peraltro necessario che intervalli di crediti molto ampi siano adeguatamente motivati dagli Atenei.

*Attività formative affini o integrative (D.M. 16.3.2007 sulle Classi, Art. 3, c. 2)- D.M. 26.7.2007, punto 2.1.*

Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti nel *D.M.* per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione.

# Commissione per l'Innovazione Didattica

*Attività formative a scelta dello studente (D.M. 16.3. 2007, Art. 3, c.5) - D.M. 26.7.2007, punto 3 lettera (n)*

Non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare dell'art.10, c.5/a) D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano scelte autonomamente.

**I CFU minimi a scelta dello studente sono fissati dai D.M. nella misura di 12 CFU e 8 CFU per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale rispettivamente.**

Si suggerisce di considerare ammissibili incrementi massimi non superiori al 50% dei minimi previsti dalla norma per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Incrementi superiori vanno adeguatamente motivati.

*Attività formative relative alla preparazione della prova finale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Art. 10, c. 5)*

*D.M. 26 luglio 2007, punto 3 lettera (i)*

Alla prova finale della laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità. Ad essa va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per la laurea magistrale i CFU da attribuire siano notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea.

*Attività formative di tirocinio (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Art. 10, comma 5)*

La presenza di curricula molto differenziati tra loro all'interno di uno stesso corso di studio, con carattere rispettivamente professionalizzante o non professionalizzante, comporta la necessità di attribuire alle attività di tirocinio intervalli di crediti oscillanti tra zero e un massimo molto elevato.

*Massimo numero di crediti riconoscibili (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 4 comma 3)*

Sebbene il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse sia stato limitato dalla norma a 60 CFU per tutti i corsi di laurea e a 40 CFU per tutti quelli di Laurea Magistrale, sarebbe opportuno che gli Atenei valutassero l'opportunità di stabilire nell'ordinamento didattico dei propri corsi di studio limiti inferiori, differenziati in base alle classe.

## **DESCRITTORI DEL TITOLO DI STUDIO**

La costituzione dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore (EHEA, *European Higher Education Area*) nell'ambito del "processo di Bologna" comporta la definizione dell'ordinamento didattico in termini di apprendimento dello studente, anziché in termini di insegnamento dei docenti.

I descrittori hanno tale funzione ed il seguente significato:

- sono enunciazioni generali dei risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo di studio;
- il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati conseguiti i risultati di apprendimento attesi (*learning outcomes*) indicati nei descrittori; pertanto la descrizione dell'ordinamento deve indicare le modalità con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati;
- i "descrittori di Dublino" sono cinque descrittori tra loro correlati e differenziati per ciclo di formazione.

## Commissione per l'Innovazione Didattica

**Descrittori per il primo ciclo** - I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

1) *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)* in studi post secondari, ad un livello che includa la conoscenza di temi d'avanguardia nel proprio campo di studi.

2) *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)* in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro, con competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.

3) *Autonomia di giudizio (making judgements)*. I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione sui connessi temi sociali, scientifici o etici

4) *Abilità comunicative (communication skills)* I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a specialisti e non.

5) *Capacità di apprendimento (learning skills)*. I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

**Descrittori per il secondo ciclo** - I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

1. *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)* che estendono e/o rafforzano quelle associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)* e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari).

3. *Autonomia di giudizio (making judgements)*. I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.

4. *Abilità comunicative (communication skills)*. I laureati devono essere saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti.

5. *Capacità di apprendimento (learning skills)*. che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.